

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 34 del 23 luglio 2015

Autorizzazione preventiva alla proroga dei contratti in scadenza di n. 5 posizioni di livello dirigenziale presso l'Ente regionale Veneto Lavoro. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 n. 233 del 03/03/2015).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Viene autorizzato preventivamente l'Ente regionale Veneto Lavoro a prorogare fino al 31 dicembre 2015 n. 5 contratti di personale dirigenziale in scadenza.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- richiesta dell'Ente regionale Veneto Lavoro n. 2992/2015.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui l'Ente regionale Veneto Lavoro, nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell'11/12/2012, che ha stabilito di:

1. prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
 1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
 2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
 3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
2. programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.", che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1. la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;
2. il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull'Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA la DGR n. 1084 del 28 giugno 2013 che ha approvato la riorganizzazione di Veneto Lavoro e la relativa dotazione organica che prevede, tra l'altro, n. 5 posizioni dirigenziali e ha autorizzato il Direttore a procedere al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza, nel rispetto delle direttive regionali in materia di personale degli enti strumentali

VISTA la nota dell'Ente regionale Veneto Lavoro prot. n. 2992 del 14 luglio 2015, che ha formulato la richiesta di autorizzazione preventiva alla proroga dei contratti dei dirigenti in scadenza l'8 agosto 2015 motivata dalla esigenza di assicurare la piena continuità operativa dell'Ente;

RILEVATO che l'Ente regionale Veneto Lavoro ha dichiarato che la spesa per la proroga dei contratti fino al 31 dicembre 2015 non comporta alcun aumento di spesa e trova copertura nel Bilancio di previsione 2015 e nel Bilancio pluriennale 2015-2017 di Veneto Lavoro, già approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 279/C.A. del 19 dicembre 2014;

RILEVATO che il Direttore della Sezione Lavoro con propria nota del 23/07/2015 prot. 303450/70.06.03/C ha espresso parere favorevole all'adozione del presente atto e, in particolare, ha verificato che la spesa rispetta i limiti posti da ultimo dalla DGR n. 233 del 2015 e che le assunzioni sono motivate in considerazione sia dell'attuale fase di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive prefigurate nei decreti attuativi della legge delega Jobs act sia per garantire l'assistenza tecnica per l'attività connessa alla programmazione regionale del FSE 2014-2020 sia per dare rapido avvio alle attività conferite dalla Giunta regionale con le recenti deliberazioni 786 del 14.05.2015 e 788 del 14.05.2015;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'Ente regionale Veneto Lavoro l'autorizzazione preventiva a rinnovare n. 5 contratti di personale di livello dirigenziale, fino al 31 dicembre 2015;

RITENUTO opportuno di subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l'Ente regionale Veneto Lavoro rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014 e n. 233/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota dell'Ente regionale Veneto Lavoro prot. n. 2992/2015;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, articoli 4 e 23;

VISTA la nota di trasmissione della proposta di decreto inviata in data 23/07/2015 prot. 303450/70.06.03/C dalla competente Sezione;

decreta

1. di autorizzare preventivamente l'ente regionale Veneto Lavoro a prorogare n. 5 contratti di personale dirigenziale con scadenza massima al 31 dicembre 2015;
2. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla condizione che l'Ente regionale Veneto Lavoro rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014;
3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano